

## **STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HO-OPONOPONO CRISTIANO**

### **ART. 1 – (Denominazione e sede)**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:  
<< ASSOCIAZIONE HO'OPONOPONO CRISTIANO >> con sede in via F. Baracca, n°30, nel Comune di Quinto di Treviso (Tv). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 - (Finalità)**

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) Diffondere e promuovere l' HO'OPONOPONO CRISTIANO la cultura cristiana nel mondo. Per cultura cristiana sono da intendersi quei valori quali la pace, l'amore, il perdono, gratitudine, la solidarietà e ogni altro valore che accomuna nella fratellanza l'essere umano.
  - b) Diffondere la conoscenza e la pratica delle discipline olistiche e spirituali che elevano consapevolezza e coscienza umana.
  - c) Promuovere il dialogo interculturale tra differenti culture religiose, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.
  - d) Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori di ogni ambito professionale e sociale affinché sappiano trasmettere l'amore per la crescita personale, sociale e spirituale come un bene per la persona ed un valore primario.
  - e) Proporsi come luogo di incontro, riferimento e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, spirituale e civile, attraverso l'ideale dell'educazione sociale fondata sul rispetto e l'uguaglianza tra le persone.

- L'associazione HO'OPONOPONO CRISTIANO per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi di HO'OPONOPONO CRISTIANO, discipline olistiche e cucina, per bambini, ragazzi per giovani ed adulti, incontri di meditazione e preghiera; b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori di ogni ambito professionale, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; c) attività editoriale e divulgativa: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute attraverso libri, materiale cartaceo o informatico; d) attività di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto; e) Sostenere economicamente famiglie o persone in difficoltà.

### **ART. 3 - (Soci)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. E' necessario presentare domanda di ammissione su apposito modulo. Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 4 categorie di soci: fondatori: coloro che intervengono all'atto costitutivo. Sono tenuti al sostegno dell'Associazione con il versamento annuale almeno pari alla quota associativa di socio ordinario, ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari benemeritenze a favore dell'Associazione. Non sono tenuti al versamento di nessuna quota associativa.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La recessione avviene automaticamente con la presentazione al Consiglio da parte del socio, della dichiarazione di dimissioni. La decadenza è automatica per tutti i soci che dopo 30 giorni dalla scadenza non hanno rinnovato la loro quota annuale. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) Assemblea dei soci, b) Consiglio direttivo, c) Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.
4. La convocazione può effettuarsi anche tramite avviso sul sito dell'associazione ([www.ho-oponoponocristiano.com](http://www.ho-oponoponocristiano.com)), tramite fax oppure e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

5. L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
6. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.  
*Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.*

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

3. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 10 mandati.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.